

**Prova civile - interrogatorio - formale - risposta - mancata risposta – Corte di Cassazione
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19833 del 19/09/2014**

Relativa valutazione - Omissione - Conseguenze - Vizio di motivazione della sentenza -
Esclusione - Fondamento.

La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc. civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19833 del 19/09/2014